



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 71 del reg.	Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DELL'AQUILA – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE NEI PROCEDIMENTI RG 2428/2019 E RG 2448/2019
Data 12/08/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di AGOSTO alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco		X
Zazza	Alessandra	Assessore	X	
Mandara	Tullia	Assessore	X	
Simeoni	Giuseppe	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DELL'AQUILA – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE NEI PROCEDIMENTI RG 2428/2019 E RG 2448/2019"** – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA


Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto

Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale dell'Aquila – sezione specializzata in materia di Imprese nei procedimenti RG 2428/2019 e RG 2448/2019.

IL PROPONENTE

Premesso:

- che con atto di citazione in data 11.09.2019 il C.A.M. S.p.A., in persona del rappresentante legale p.t., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di L'Aquila-Sezione specializzata in materia di Imprese l'Ing. VENTURINI Giuseppe e altri (procedimento R.G. n. 2428/2019);
- che con atto di citazione in data 19.09.2019 il C.A.M. S.p.A., in persona del rappresentante legale p.t., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di L'Aquila-Sezione specializzata in materia di Imprese l'Avv. Paola ATTILI e altri (procedimento R.G. n. 2448/2019);
- che le controversie giudiziali di cui sopra scaturiscono dall'esercizio dell'azione di responsabilità di cui alla delibera del 15/20 maggio 2019 dell'assemblea dei consorziati e di cui alle delibere del 27 novembre 2018 e del 15 maggio 2019 il Consiglio di Sorveglianza;
- che con "Atto di chiamata in causa di terzo e in garanzia" in favore dell'Avv. Paola ATTILI, qui notificato in data 19.02.2020 e acquisito al prot. n. 1329 del 20.02.2020, il Comune di Carsoli, unitamente ad altri Comuni soci del Consorzio Acquedottistico Marsicano e all'ERSI -Abruzzo-Ambito Territoriale Marsicano-, è stato chiamato in causa nel procedimento R.G. n. 2448/2019 affinché, ove ritenuta fondata, anche in parte, la domanda attorea, sia dichiarata *"la carenza di legittimazione passiva della odierna concludente per essere responsabili degli effetti della perdita del Capitale Sociale di C.A.M. S.p.A., ridottosi a meno di un terzo già a far data dall'anno 2012, i soci della società e l'ERSI, entrambi perfettamente consapevoli e, comunque, titolati ad adempiere al controllo analogo"*;
- che con "Atto di chiamata in causa di terzo e in garanzia" in favore dell'Ing. VENTURINI Giuseppe, qui notificato in data 28.02.2020 e acquisito al prot. n. 1603 del 02.03.2020, il Comune di Carsoli, unitamente ad altri Comuni soci del Consorzio Acquedottistico Marsicano e all'ERSI -Abruzzo-Ambito Territoriale Marsicano-, è stato chiamato in causa nel procedimento R.G. n. 2428/2019 affinché, ove ritenuta fondata, anche in parte, la domanda attorea, sia dichiarata *"la carenza di legittimazione passiva dell'odierno concludente per essere responsabili degli effetti della perdita del Capitale Sociale di C.A.M. S.p.A., ridottosi a meno di un terzo già a far data dall'anno 2012, i soci della società e l'ERSI, entrambi perfettamente consapevoli e, comunque, titolati ad adempiere al controllo analogo"*;
- che con "Atto di chiamata in causa di terzi" per il dott. Ferdinando Fiore BOCCIA, qui notificato in data 02.03.2020 e acquisito al prot. n. 1636 del 03.03.2020, il Comune di Carsoli, unitamente ad altri Comuni soci del Consorzio Acquedottistico

Marsicano e all'ERSI -Abruzzo-Ambito Territoriale Marsicano-, è stato chiamato in causa nel procedimento R.G. n. 2428/2019 affinché, ove ritenuta fondata, anche in parte, la domanda attorea, sia dichiarata *“la carenza di legittimazione passiva dell'odierno concludente per essere responsabili degli effetti della perdita del Capitale Sociale di C.A.M. S.p.A., ridottosi a meno di un terzo già a far data dall'anno 2012, i soci della società e l'ERSI, entrambi perfettamente consapevoli e, comunque, titolati ad adempiere al controllo analogo”*;

Invocato il principio sancito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione e ritenuto di costituirsi in giudizio nei procedimenti sopra menzionati per far valere le proprie ragioni;

Rilevato che gli incarichi legali conferiti per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici e che in tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile (Linee guida ANAC n. 12/2018 recanti «Affidamento dei servizi legali», pubblicate sulla gazzetta ufficiale n. 264 del 13.11.2018);

Considerato che nel dibattito concernente la natura degli incarichi legali di difesa in giudizio è intervenuta la Corte europea di giustizia con la decisione C-264/2018 (reperibile all'indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7679015>) nella quale si sostiene l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti, di tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali e, di conseguenza, la natura *intuitu personae* del rapporto tra l'avvocato e il suo cliente in detta tipologia di servizi (secondo il giudice comunitario *“simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*. Il giudice giustifica tale presa di posizione mettendo in rilievo che *“da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare”*. Inoltre la recente pronuncia evidenzia come *“la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Com-missione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incumbente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni”*);

Richiamata altresì la recente sentenza 11 luglio 2019, n. 1271 con la quale il TAR Campania - Salerno, Sez. I, ha ribadito che il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici; il singolo incarico legale occasionale, legato alla necessità contingente,

non costituisce dunque appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Rilevato ad ogni modo, ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente non contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;

Ritenuto dunque, aderendo all'indirizzo della Corte europea di giustizia in tema di natura fiduciaria degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio conferiti da pubbliche amministrazioni per esigenze puntuali, di procedere fin dall'adozione del presente atto di Giunta Comunale all'individuazione dei legali cui affidare la costituzione in giudizio nei procedimenti dinanzi al Tribunale di L'Aquila-Sezione specializzata in materia di Imprese R.G. n. 2428/2019 e R.G. n. 2448/2019, nei quali il Comune di Carsoli è stato chiamato in causa a seguito di "Atto di chiamata in causa di terzo e in garanzia" in favore dell'Ing. VENTURINI Giuseppe, qui notificato in data 28.02.2020 e acquisito al prot. n. 1603 del 02.03.2020, di "Atto di chiamata in causa di terzi" per il dott. Ferdinando Fiore BOCCIA, qui notificato in data 02.03.2020 e acquisito al prot. n. 1636 del 03.03.2020, di "Atto di chiamata in causa di terzo e in garanzia" in favore dell'Avv. Paola ATTILI, qui notificato in data 19.02.2020 e acquisito al prot. n. 1329 del 20.02.2020;

Visto il preventivo di spesa acquisito al prot. n. 5378 del 03.08.2020, trasmesso su richiesta dell'Amministrazione dai seguenti legali:

1) Avvocato Riccardo Biz, con studio legale in Via dei Liburni 2, 00185 Roma (RM), C.F. BZIRCR 70D14H501H, P. IVA 05620811009, PEC riccardobiz@ordineavvocatiRoma.org, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

2) Avvocato Eva Ciocci con studio legale in Via Duca degli Abruzzi 165, 67056 Luco Dei Marsi (AQ), C.F. CCCVEA73S46A515Q, P.IVA 06996251002, PEC avvocato.evaciocci@pec.it, iscritta all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano (AQ);

3) Avvocato Germana Gatto, con studio legale in Via Diaz, 63 - 67051 Avezzano (AQ), C.F. GTTGMN64M67H224M, P.IVA 02049330661, PEC gatto@arubapec.it, iscritta all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano (AQ);

Precisato che il preventivo di spesa è stato formulato dai suddetti legali contestualmente per la costituzione in giudizio e per l'intera attività professionale da svolgere nel primo grado di giudizio dei sopra menzionati procedimenti, per la difesa e tutela delle ragioni dei seguenti Comuni:

- Comune di Carsoli
- Comune di Castellafiume
- Comune di Collarmele
- Comune di Magliano de' Marsi
- Comune di Massa d'Albe
- Comune di Ortona dei Marsi
- Comune di Pereto
- Comune di Rocca di Botte
- Comune di Sante Marie
- Comune di Scurcola Marsicana

Rilevato che i suddetti professionisti hanno proposto, a seguito di incontro con rappresentanti dei Comuni, che il compenso complessivo ammonti omnia ad Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre spese generali (15%), CPA (4%) e IVA se dovuta e che l'onere di pagamento del predetto importo sia suddiviso in parti uguali tra le Amministrazioni prima elencate cosicché ciascuna di esse sarà impegnata per complessivi Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta; il compenso a carico di ciascun Comune verrà altresì suddiviso in parti uguali tra i singoli professionisti, cosicché ciascuno di essi avrà titolo per richiede a ciascuna delle Amministrazioni elencate l'importo di Euro 3.333,00 (tremilatrecentotrentatrè/00), oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, con esclusione di ogni solidarietà sia attiva sia passiva. Per quanto non previsto espressamente, si precisa, si fa riferimento al DM 55/2014;

Visto il curriculum dei legali, allegati alla predetta nota al prot. n. 5378 del 03.08.2020, illustrativo della professionalità ed esperienza, dal quale si evince il possesso delle capacità tecniche proporzionate allo svolgimento dell'incarico;

Ritenuto di conferire l'incarico in questione ai legali Avvocato Riccardo Biz, Avvocato Eva Ciocci, Avvocato Germana Gatto alle condizioni di cui al disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, per una spesa complessiva, pro quota e per ciascun legale a carico del Comune di Carsoli, di € 4.863,25, secondo il seguente prospetto:

Onorari	€ 3.333,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 499,95
Cassa Avvocati (4%)	€ 153,32
Totale imponibile	€ 3.986,27
IVA 22% su Imponibile	€ 876,98
Totale documento	€ 4.863,25

Rilevato che la spesa complessiva a carico del Comune, conseguente all'adozione del presente atto di incarico è pari ad € 14.589,75;

Uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), ed all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco;

Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico e ritenuto all'uopo di approvarlo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale con cui si è disposto il prelevamento dal fondo di riserva delle risorse necessarie a far fronte all'impegno economico derivante dal presente affidamento;

Visto l'art. 183, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, e ritenuto di poter autorizzare la prenotazione di impegno fissato nella misura complessiva di € 14.589,75;

Visto, in particolare, l'art. 48 del citato D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale organo di governo dell'Ente;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE


1. Di confermare, ad ogni effetto, quanto dedotto in premessa;
2. Di ritenere necessario, per tutelare gli interessi di questo Ente, promuovere la costituzione in giudizio nei procedimenti dinanzi al Tribunale di L'Aquila-Sezione specializzata in materia di Imprese R.G. n. 2428/2019 e R.G. n. 2448/2019, nei quali il Comune di Carsoli è stato chiamato in causa a seguito di "Atto di chiamata in causa di terzo e in garanzia" in favore dell'Ing. VENTURINI Giuseppe, qui notificato in data 28.02.2020 e acquisito al prot. n. 1603 del 02.03.2020, di "Atto di chiamata in causa di terzi" per il dott. Ferdinando Fiore BOCCIA, qui notificato in data 02.03.2020 e acquisito al prot. n. 1636 del 03.03.2020, di "Atto di chiamata in causa di terzo e in garanzia" in favore dell'Avv. Paola ATTILI, qui notificato in data 19.02.2020 e acquisito al prot. n. 1329 del 20.02.2020;
3. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nei procedimenti di cui al punto precedente;
4. Di nominare quali legali dell'Ente i seguenti avvocati:
 - 1) Avvocato Riccardo Biz, con studio legale in Via dei Liburni 2, 00185 Roma (RM), C.F. BZIRCR 70D14H501H, P. IVA 05620811009, PEC riccardobiz@ordineavvocatiRoma.org, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
 - 2) Avvocato Eva Ciocci con studio legale in Via Duca degli Abruzzi 165, 67056 Luco Dei Marsi (AQ), C.F. CCCVEA73S46A515Q, P.IVA 06996251002, PEC avvocato.evaciocci@pec.it, iscritta all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano (AQ);
 - 3) Avvocato Germana Gatto, con studio legale in Via Diaz, 63 - 67051 Avezzano (AQ), C.F. GTTGMN64M67H224M, P.IVA 02049330661, PEC gatto@arubapec.it, iscritta all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano (AQ);
5. Di dare atto che il Responsabile dell'Area "Servizi Generali" provvederà, previa assunzione del relativo impegno di spesa, alla sottoscrizione del disciplinare allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale che, per le finalità indicate nello stesso, si intende qui approvato;
6. Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l'onere a carico dell'ente è fissato in € 14.589,75, e per tale somma si autorizza la registrazione del corrispondente impegno di spesa;
7. Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL PROPONENTE




PARERI ART. 49 T.U

IN ORDINE alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**
Proposta elaborata il 11.08.2020

 Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sabrina Marzano

IN ORDINE alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**


Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Allegato 'A'

COMUNE DI CARSOLI
PROVINCIA DELL'AQUILA

Codice CIG n. _____.

La sottoscritta Responsabile del Servizio _____ del Comune intestato, in esecuzione del disposto della deliberazione della giunta comunale n. _____ del _____ e della propria determinazione n. _____, in data _____, in nome e per conto dell'Ente per cui agisce in qualità di Responsabile;

**CONFERISCE INCARICO
PROFESSIONALE**

ai legali di seguito indicati:

- 1) Avvocato Riccardo Biz, con studio legale in Via dei Liburni 2, 00185 Roma (RM), C.F. BZIRCR 70D14H501H, P. IVA 05620811009, PEC riccardobiz@ordineavvocatiRoma.org, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- 2) Avvocato Eva Ciocci con studio legale in Via Duca degli Abruzzi 165, 67056 Luco Dei Marsi (AQ), C.F. CCCVEA73S46A515Q, P.IVA 06996251002, PEC avvocato.evaciocci@pec.it, iscritta all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano (AQ);
- 3) Avvocato Germana Gatto, con studio legale in Via Diaz, 63 - 67051 Avezzano (AQ), C.F. GTTGMN64M67H224M, P.IVA 02049330661, PEC gatto@arubapec.it, iscritta all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano (AQ).

Gli Avvocati designati dichiarano formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate:

1. L'incarico, da svolgersi congiuntamente e/o disgiuntamente, concerne la costituzione in giudizio nei procedimenti dinanzi al Tribunale di L'Aquila-Sezione specializzata in materia di Imprese R.G. n. 2428/2019 e R.G. n. 2448/2019, nei quali il Comune di Carsoli è stato chiamato in causa a seguito di "Atto di chiamata in causa di terzo e in garanzia" in favore dell'Ing. VENTURINI Giuseppe, notificato al Comune di Carsoli in data 28.02.2020 e acquisito al prot. n. 1603 del 02.03.2020, di "Atto di chiamata in causa di terzi" per il dott. Ferdinando Fiore BOCCIA, notificato al Comune di Carsoli in data 02.03.2020 e acquisito al prot. n. 1636 del 03.03.2020, di "Atto di chiamata in causa di terzo e in garanzia" in favore dell'Avv. Paola ATTILI, notificato al Comune di Carsoli in data 19.02.2020 e acquisito al prot. n. 1329 del 20.02.2020;
2. L'incarico comprende, oltre la difesa tecnica e l'intera attività professionale da svolgere nel primo grado del giudizio, la facoltà di esprimere tempestivamente ogni eccezione utile a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi compresa la chiamata di terzi, ed inoltre ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere agli avvocati incaricati delucidazioni scritte in ordine allo sviluppo del procedimento. In ogni caso, i professionisti si impegnano a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.
3. Gli avvocati incaricati dichiarano, ciascuno per la propria posizione, che non ricorre nei loro riguardi alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato

alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Né ricorre a proprio carico alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione delle predette dichiarazioni, il comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.

4. Gli stessi avvocati dichiarano, ciascuno per la propria posizione, che nei loro riguardi non ricorre la condizione limitativa alla corresponsione del compenso, prevista dall'art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, non essendo titolare di cariche elettive.
5. Gli avvocati incaricati si impegnano a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'insorgere di ogni condizione di incompatibilità nell'incarico. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3.
6. Il compenso, convenuto tra le parti, è fissato in complessivi € 14.589,75, comprensivo di ogni accessorio previdenziale e fiscale, sulla base del preventivo acquisito al prot. n. 5378 del 03.08.2020. Nel compenso è compresa ogni voce di spesa, ivi comprese le spese per eventuali trasferte che restano a carico degli avvocati. Il compenso rimane fisso ed invariabile, non subisce variazioni in relazione all'andamento dei procedimenti, né alla durata dei procedimenti. Il compenso verrà suddiviso in parti uguali tra i singoli professionisti, cosicché ciascuno di essi avrà titolo per richiedere, per onorari, l'importo di Euro 3.333,00 (tremilatrecentotrentatrè/00), oltre spese generali (15%), CPA (4%) e IVA se dovuta, con esclusione di ogni solidarietà sia attiva sia passiva.
7. Tale compenso sarà effettivamente liquidato e pagato solo all'esito del ricorso, salvo acconto del 20% pari ad € 667,00 più accessori, che sarà versato entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Il Comune di Carsoli corrisponderà a ciascun avvocato l'importo di cui al precedente punto 6 (€ 3.333,00 più oneri) a prescindere dalla liquidazione giudiziale della spesa e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse inferiore a quanto previsto nel presente atto di conferimento, il Comune corrisponderà la differenza in eccesso a favore del legale; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse superiore a quanto concordemente pattuito, la differenza sarà comunque riconosciuta a favore del medesimo, previo recupero a carico della controparte.
8. Gli avvocati incaricati comunicheranno tempestivamente per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione.
9. Il provvedimento di liquidazione della parcella sarà adottato entro 45 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo comunale ed il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro i successivi 30 giorni dalla ricezione al protocollo comunale della fattura valida ai fini fiscali. Trascorsi due mesi dall'invio della fattura e senza che gli importi siano stati fondatamente contestati nella congruità secondo la presente convenzione, in caso di mancato o ritardato pagamento, si applica, l'interesse di mora al tasso legale.
10. I termini di cui al precedente punto 9, relativamente alle parcelle presentate oltre il 15 novembre di ciascun anno, sono sospesi sino al 31 dicembre dello stesso anno. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, gli avvocati incaricati assumeranno tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegnano a comunicare entro il termine di sette giorni l'IBAN sul quale effettuare i versamenti.
11. Ai fini degli obblighi della trasparenza che incombono sul Comune, gli avvocati incaricati autorizzano la pubblicazione del proprio curriculum professionale nell'albo online.

12. L'Amministrazione mette a disposizione degli avvocati incaricati la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia. Gli avvocati incaricati riceveranno copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
13. Gli avvocati incaricati sono impegnati al rispetto del segreto d'ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
14. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, gli incaricati dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti.
15. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, gli avvocati incaricati ritengano opportuna la nomina di un procuratore esclusivamente domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dagli incaricati congiuntamente. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, rimanendo unici responsabili nei riguardi dell'amministrazione committente i legali qui incaricati. Il relativo compenso resta a carico degli avvocati incaricati.
16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
17. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, giusta art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, atteso che le prestazioni qui dedotte sono soggette ad IVA.

Carsoli, li _____ 2020

PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del Servizio

Gli Avvocati incaricati

1) Avvocato Riccardo Biz

2) Avvocato Eva Ciocci

3) Avvocato Germana Gatto

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 5884 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 18/08/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
